



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA, ZANDA, DELLA SETA, DI NARDO,  
SERRA, RUSSO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE,  
INCOSTANTE e MUSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2010**

Misure per il superamento della gestione emergenziale e il funzionamento in regime ordinario del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania

ONOREVOLI SENATORI. - I recentissimi fatti di Terzigno (NA), con le comunità in rivolta contro l'apertura di una seconda discarica nel Parco nazionale del Vesuvio, e le proteste in atto a Giugliano (NA) ripropongono con drammatica evidenza la necessità di recuperare i ritardi che, nel nostro Paese, si sono accumulati sul fronte della gestione dei rifiuti in Campania e, su un piano più generale, in tutto il Sud.

Negli ultimi giorni i rappresentanti del Governo hanno assicurato che, a differenza di quanto disposto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, non sarà realizzata alcuna discarica né a Cava Vitiello, nel Parco nazionale del Vesuvio, né a Macchia Soprana (SA), decretando in tal modo il superamento di quella disciplina, che va dunque archiviata a partire dalla norma che dispone la realizzazione di nuovi siti nelle località indicate, e rendendo dunque ancor più pressante l'urgenza di un intervento immediato e chiaro della politica e del legislatore, teso alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei singoli e delle popolazioni, che non può e non deve venire da una sola parte politica. Non ci si può dividere su una questione così importante, nevralgica per lo sviluppo del Paese.

La vicenda campana, segnata da un'emergenza che dura da sedici anni, ha assunto valore paradigmatico di una crisi che oggi rischia di scoppiare anche in altre regioni del Mezzogiorno. In questo senso, la sua risoluzione può rappresentare la base sulla quale impostare un modello di gestione del ciclo dei rifiuti da utilizzare in tutto il Sud.

Due, e strettamente correlati, sono i fattori dai quali dipende il successo di tale modello: l'assunto per cui ciascuno dei soggetti depu-

tati ad intervenire deve svolgere fino in fondo la sua parte e la lotta che tutti insieme dobbiamo condurre per sbarrare il passo alla criminalità organizzata, in Campania infiltrata in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

L'ultimo decreto-legge del Governo Berlusconi (il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26) ha sancito sulla carta la fine dell'emergenza rifiuti, ma nei fatti le criticità sono rimaste irrisolte. Volendo considerare quella attuale come una fase di transizione, è indispensabile gettare le basi per un graduale ma progressivo ritorno all'ordinario, che può essere favorito dall'assunzione completa di responsabilità di ciascuno degli attori in campo: cittadini, partiti politici, sindacati, associazioni di categoria, comuni, province, regione e Governo nazionale.

Ai comuni, che rappresentano il primo livello istituzionale sul territorio, va recuperata la centralità del ruolo nella gestione del ciclo dei rifiuti, restituendo loro, come primo passo, la titolarità della riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Province e regione, ciascuna per le rispettive competenze territoriali, gestiscono gli impianti e predispongono i dovuti controlli sull'attuazione degli interventi di bonifica del territorio.

Al Governo spetta prima di tutto la gestione dell'ordine pubblico, costantemente a rischio in Campania anche per un altro aspetto, cruciale, della vicenda dei rifiuti: la mancanza di un piano per i lavoratori dei consorzi in esubero, lasciati in eredità alle province, che non sono in grado di gestirli.

Come hanno fatto notare diversi studiosi, il problema principale è questo, ed è un pro-

blema sociale. È impossibile riorganizzare il ciclo dei rifiuti senza una soluzione per i lavoratori in esubero.

Al Governo spetta anche un'altra responsabilità, ancora relativa alla pianificazione dell'azione futura: predisporre un piano per bonificare i siti già utilizzati per lo smaltimento e/o il trattamento dei rifiuti, nell'ambito del quale indicare anche la destinazione dei circa sette milioni di balle - che di «eco» non hanno nulla - ancora disseminate sul territorio.

La politica, attraverso i partiti e i rappresentanti istituzionali, deve rivendicare a sé lo spirito di iniziativa, la capacità di indicare soluzioni praticabili, a cominciare da un'alternativa alle discariche. In quest'ottica si ripropone all'attenzione, come una soluzione più che possibile per far fronte alla crisi crescente, la proposta - contenuta nell'ordine del giorno n. G100 (testo 2) presentato in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 832 dal primo firmatario del presente disegno di legge e approvato all'unanimità dal Senato il 9 luglio 2008 - di utilizzare le cave abbandonate e/o dismesse presenti sul territorio regionale.

Da queste considerazioni nasce il presente disegno di legge, frutto dell'impegno profuso dal suo primo firmatario, in passato da assessore regionale della Campania e, in tempi più recenti, da vicepresidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e membro della 13<sup>a</sup> Commissione, Territorio, ambiente, beni ambientali, del Senato. Impegno confluito nel disegno di «legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale» (atto Senato n. 2302), presentato al Senato il 27 luglio 2010.

Nel presente disegno di legge vengono tracciate le linee di un percorso che, se attuato in tutte le sue tappe, consentirà di portare la Campania fuori dall'emergenza rifiuti, ripristinando le condizioni per la piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali delle

popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, sociali e della sicurezza pubblica.

A tal fine, dopo aver dettato, nel capo I, le finalità della proposta, si adottano tre linee di intervento, corrispondenti nell'articolato ad altrettanti capi.

Nelle more dell'adozione di una legge quadro per la definizione dei principi fondamentali della legislazione in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si individuano innanzitutto - nel rispetto dell'ordinamento nazionale ed europeo vigenti - le funzioni e le competenze spettanti a ciascun ente territoriale della regione Campania in materia di ciclo integrato dei rifiuti, ai fini del funzionamento dello stesso in regime di gestione ordinaria (capo II).

In secondo luogo, si dettano le misure specifiche e ulteriori per il superamento del regime emergenziale regionale (capo III).

Infine, si prevedono apposite misure in materia di attività ispettive e d'inchiesta, finalizzate alla lotta allo smaltimento e ai traffici illegali di rifiuti (capo IV).

Punto nevralgico del disegno di legge è il potenziamento della raccolta differenziata, che rappresenta la strada principale per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dell'equilibrio ambientale, e per incrementare lo sviluppo sostenibile (articolo 7).

È favorita la collaborazione tra regioni e istituzioni nazionali per l'approfondimento delle tematiche relative alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. In tal senso, si prevede che la competente Commissione parlamentare di inchiesta promuova le opportune iniziative con le regioni per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, nell'ottica di una cooperazione sempre più stretta tra livelli istituzionali e soggetti coinvolti nelle diverse fasi del ciclo integrato dei rifiuti (articolo 9).

Agli articoli 5 e 8 vengono affrontate rispettivamente la questione delle cave e quella della bonifica dei siti e dell'ambiente,

compresa la necessità di risolvere l'annosa questione delle cosiddette «ecoballe».

La bonifica ambientale e sociale della Campania rappresenta il primo passo per fermare l'avanzata della criminalità, che continua ad utilizzare l'ambiente come piatta-

forma privilegiata dei propri affari illegali, rubando il futuro ad intere generazioni.

Non possiamo permetterlo, non possiamo consentire che le ragioni dell'anti-Stato prevalgano su quelle del vivere civile e democratico, in Campania come nel Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### PRINCIPÌ GENERALI

#### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge è finalizzata al definitivo superamento della gestione emergenziale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e al ripristino delle condizioni per la piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitario, ambientale, sociale e della sicurezza pubblica.

2. Per le finalità di cui al cui comma 1, la presente legge individua:

*a)* nelle more dell'adozione di una legge-quadro per la definizione dei principi fondamentali della legislazione in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'ordinamento nazionale ed europeo vigenti, le funzioni e le competenze spettanti a ciascun ente territoriale della regione Campania in materia di ciclo integrato dei rifiuti, ai fini del funzionamento dello stesso in regime di gestione ordinaria;

*b)* le misure specifiche e ulteriori per il superamento del regime emergenziale regionale;

*c)* le misure in materia di attività ispettive e d'inchiesta finalizzate alla lotta allo smaltimento e ai traffici illegali di rifiuti.

## CAPO II

RICOGNIZIONE DI FUNZIONI E COMPE-  
TENZE DELLA REGIONE CAMPANIA E  
DEGLI ENTI TERRITORIALI IN MATE-  
RIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI  
RIFIUTI

## Art. 2.

*(Funzioni e competenze  
della regione Campania)*

1. Nel rispetto dei princìpi previsti dal vigente ordinamento nazionale e dell'Unione europea, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuite alla regione Campania le seguenti funzioni e competenze:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

b) la regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida e la definizione di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera *b-bis*), del medesimo decreto legislativo;

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi anche dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 3.

*(Funzioni e competenze  
delle province della Campania)*

1. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province comprese nella regione Campania competono in via generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguente;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché delle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), della presente legge, sentiti l'autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di

smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera *d*), gli impianti già localizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per la cui realizzazione siano in corso procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi inclusa l'Agenzia regionale Campania per la protezione dell'ambiente, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in tema di procedure semplificate.

4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

5. Il personale appartenente al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, con particolare riferimento alle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui ai citati articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, curando, in particolare, che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino,

in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

7. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

#### Art. 4.

##### *(Funzioni e competenze dei comuni della Campania)*

1. I comuni della Campania concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e con le modalità ivi previste, alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione integrata dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi della normativa vigente, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti urbani e del loro smaltimento;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, anche con la definizione di *standard* minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima del loro invio al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo.

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.

### CAPO III

#### MISURE

#### PER IL SUPERAMENTO DEFINITIVO DELLA GESTIONE EMERGENZIALE

#### Art. 5.

*(Utilizzo delle cave abbandonate o dismesse)*

1. Ai fini del rapido rientro dall'emergenza ambientale e igienico-sanitaria attraverso l'individuazione di soluzioni alternative al riversamento nelle discariche già attive o in via di realizzazione sul territorio della regione Campania, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la regione Campania, è adottato un piano per la ricognizione, la bonifica e l'utilizzo, previa verifica tecnica e nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, delle cave di-

smesse o abbandonate presenti sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono prioritariamente valutate le cave individuate nell'ambito del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), approvato con ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 giugno 2006, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006, e del piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta.

#### Art. 6.

##### (TARSU e TIA)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai comuni della regione Campania è attribuita la titolarità dell'accertamento e della riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i medesimi comuni applicano, ai fini della determinazione della TARSU e della TIA, la disciplina di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'applicazione delle deduzioni ivi previste, per la determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la regione Campania, sono individuati i limiti e le modalità nel rispetto dei quali i comuni di cui al comma 1 possono accedere alle compensazioni economiche a copertura dei maggiori costi sostenuti in applicazione del regime speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87.

4. L'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

#### Art. 7.

##### *(Misure per incrementare la raccolta differenziata)*

1. In ogni ambito territoriale ottimale della regione Campania deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 60 per cento entro il 2011;
- b) almeno il 65 per cento entro il 2012.

2. Qualora in un ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal comma 1, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a carico dell'autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra i comuni del suo territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata conseguite nei singoli comuni.

3. È facoltà della regione Campania stabilire obiettivi di riciclo e recupero superiori rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

#### Art. 8.

##### *(Smaltimento delle «ecoballe»)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, previa intesa con la regione Campania, sono individuati i criteri e le modalità per lo smaltimento definitivo dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, stoccati presso tutte le aree di deposito anche temporaneo presenti sul territorio regionale, nonché per la bonifica delle medesime aree, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### CAPO IV

### LOTTA ALLO SMALTIMENTO E AI TRAFFICI ILLEGALI DI RIFIUTI. ATTIVITÀ ISPETTIVE E D'INCHIESTA

#### Art. 9.

*(Collaborazione e scambio informativo tra la regione Campania e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti)*

1. La regione Campania è tenuta ad assicurare le opportune forme di collaborazione tra le Commissioni speciali d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti da essa istituite e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata «Commissione d'inchiesta».

2. La Commissione d'inchiesta promuove le opportune iniziative, d'intesa con la regione Campania, al fine di:

*a)* svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

*b)* individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al

traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altri Paesi;

c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

#### Art. 10.

##### *(Obblighi ispettivi)*

1. In funzione di presidio della salute della popolazione residente, a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale, nonché ai fini del contrasto allo smaltimento e ai traffici illeciti di rifiuti provenienti anche da altre regioni, gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti nel territorio della regione Campania, gli enti o le imprese che nel medesimo territorio raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti, nonché gli enti o le imprese che ivi producono rifiuti pericolosi, sono soggetti ad ispezioni periodiche obbligatorie da parte delle autorità statali e territoriali competenti, che a tal fine predispongono adeguati programmi di monitoraggio e controllo.

2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

*(Abrogazioni)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, i commi 1, 2, 3, 4 e 9 sono abrogati.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.